




A scuola con BSM



21 marzo 2018

Gli strumenti finanziari e il loro regime fiscale



**L'Amministratore Delegato di
Banca di San Marino
Domenico Lombardi**



A scuola con BSM





Il Segretario di Stato per le Finanze

ed il Bilancio

Simone Celli



A scuola con BSM






Luigi Scola

Direttore Centrale per il Mercato

A scuola con BSM




L'Italia è tra i paesi con la più elevata ricchezza privata in proporzione al reddito



Rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile

Fonte: OECD

Il 14% circa della ricchezza finanziaria lorda è mantenuta sul conto corrente



Ricchezza finanziaria lorda delle famiglie Italiane e denaro depositato su conti correnti
Fonte: Elaborazione BSM su dati Banca d'Italia. Valori a fine 2014. Dati in miliardi di EUR

Le «big three» di Lusardi e Mitchell

- 1. Supponiamo che tu abbia 100 dollari in un conto di risparmio, con un tasso d'interesse del 2% all'anno. Dopo cinque anni, quanto pensi di avere nel conto?**
 - A) più di 102 dollari;
 - B) esattamente 102 dollari;
 - C) meno di 102 dollari;
 - D) non so; mi rifiuto di rispondere.
- 2. Immagina che il tasso di interesse sul tuo conto di risparmio è dell'1% all'anno e l'inflazione, invece, è del 2% all'anno. Dopo un anno, con i soldi nel conto sei in grado di acquistare:**
 - A) più di prima
 - B) esattamente come prima
 - C) meno di prima
 - D) non so; mi rifiuto di rispondere.
- 3. La seguente affermazione: "L'acquisto di una singola azione di una società di solito offre un rendimento più sicuro di un fondo comune d'investimento" è:**
 - A) vero
 - B) falso
 - C) non so; mi rifiuto di rispondere.


L'inflazione: il nemico invisibile del risparmiatore

Anni/Inflazione	2%	3%	4%	5%	10%
0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	98,00	97,00	96,00	95,00	90,00
2	96,04	94,09	92,16	90,25	81,00
3	94,12	91,27	88,47	85,74	72,90
4	92,24	88,53	84,93	81,45	65,61
5	90,39	85,87	81,54	77,38	59,05

Come l'inflazione erode il potere di acquisto.

Fonte: Elaborazione BSM

I tassi di interesse corrisposti sui conti correnti mediamente non coprono dall'inflazione



Fonte: Banca Italia per tasso medio pagato su C/C e Bloomberg per Inflazione



**Responsabile Innovazione Finanziaria
ed Asset Manager
Denis Manzi**



A scuola con BSM



Gli strumenti finanziari e il loro regime fiscale

Gli strumenti finanziari: conoscerli per non sbagliare

Il regime fiscale degli strumenti finanziari e come incide sui rendimenti

Disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l'emersione di alcuni beni detenuti all'estero





GLI STRUMENTI FINANZIARI: CONOSCERLI PER NON SBAGLIARE



I principali strumenti finanziari

1. Certificati di deposito
2. Pronti contro termine
3. Obbligazioni
4. Azioni
5. Quote di fondi comuni di investimento e SICAV (anche quotati come ETF)



I principali strumenti finanziari

I certificati di deposito – cosa sono e come funzionano

- Titoli di debito emessi dalle banche, in EUR o in altre monete, con scadenze che possono variare da poche settimane a diversi anni
- Offrono il pagamento degli interessi, che possono essere fissi o variabili ed il rimborso del capitale alla scadenza
- Di norma non è possibile estinguerli prima della scadenza naturale



I certificati di deposito – un esempio

La banca emette un certificato di deposito per EUR 100.000 con tasso dell'1% annuo e scadenza dopo 1 anno.

Al cliente vengono convertiti EUR 100.000 presenti sul conto corrente in un certificato di deposito

Dopo 1 anno, il cliente riceve un importo lordo di EUR 100.000 (rimborso capitale) + EUR 1.000 (pagamento interessi) = 101.000

I certificati di deposito – i principali rischi

Rischio di liquidità, ossia l'impossibilità di rientrare in possesso delle somme investite prima della scadenza, qualora la banca non consenta lo smobilizzo anticipato

Rischio valutario, qualora il certificato di deposito sia emesso in una valuta diversa da quella dell'investitore

Rischio di tasso di interesse, in caso di certificati a tasso fisso e vincoli di durata lunga (esempio: se mi vincolo all'1% per 2 anni e fra 1 anno i tassi di interesse salgono al 2%, ho implicitamente perso la possibilità di ottenere un 1% in più il secondo anno).

Rischio banca emittente: i certificati sono emessi dalla banca e pertanto un'insolvenza della banca potrebbe causare perdite per il sottoscrittore. A San Marino comunque i certificati di deposito rientrano tra gli strumenti garantiti dal «Fondo di Garanzia dei Depositanti», che tutela sino ad importi di EUR 100.000 per depositante per banca

I principali strumenti finanziari

I pronti contro termine – cosa sono e come funzionano

- operazioni mediante le quali un venditore (solitamente la banca) cede a pronti (al momento dell'operazione) al compratore (solitamente il cliente), una certa quantità di titoli ad un prezzo determinato e si impegna nello stesso momento a riacquistare dal compratore la stessa quantità di titoli ad un prezzo generalmente superiore (pari agli interessi)
- Il rendimento è pertanto determinato dalla differenza tra il prezzo a termine ed il prezzo a pronti dei titoli oggetto dell'operazione
- Di norma non è possibile estinguerli prima della scadenza naturale



I pronti contro termine – un esempio

La banca emette un «pronti contro termine» vendendo al cliente EUR 100.000 di un titolo al prezzo di 100% con obbligo di riacquisto dopo 1 anno al prezzo di 101%

Al cliente vengono tolti EUR 100.000 presenti sul conto e gli viene consegnato il titolo

Dopo 1 anno, la banca riacquista il titolo dal cliente pagandolo EUR 101.000. Il cliente riceve quindi un importo lordo di EUR 101.000 ed il rendimento lordo viene calcolato come $(101.000/100.000-1)*100= 1\%$

Pronti Contro Termine – i principali rischi

Rischio di liquidità, ossia l'impossibilità di rientrare in possesso delle somme investite prima della scadenza, qualora la banca non consenta lo smobilizzo anticipato



Rischio valutario, qualora il pronti contro termine sia strutturato in una valuta diversa da quella dell'investitore



Rischio di tasso di interesse, in caso di operazioni con vincoli di durata lunga (esempio: se mi vincolo all'1% per 2 anni e fra 1 anno i tassi di interesse salgono al 2%, ho implicitamente perso la possibilità di ottenere un 1% in più il secondo anno)



A differenza dei certificati di deposito, il rischio banca emittente viene mitigato dalla presenza del titolo sottostante. Infatti, in caso di insolvenza della banca, al cliente rimane il titolo sottostante. Il cliente rimane esposto al rischio di insolvenza dell'emittente del titolo sottostante. Inoltre, i pronti contro termine **non** rientrano tra gli strumenti garantiti dal «Fondo di Garanzia dei Depositanti».

I principali strumenti finanziari

Le Obbligazioni – cosa sono e come funzionano

- Le obbligazioni (bonds) sono titoli di debito emessi da banche, società o enti pubblici (emittenti) con lo scopo di reperire liquidità. Chi acquista un'obbligazione versa del denaro all'emittente, che si impegna a restituirlo alla scadenza ed a pagare un tasso di interesse. Il sottoscrittore diviene quindi creditore.
- Il rendimento dell'obbligazione, oltre che dal tasso di interesse riconosciuto solitamente sotto forma cedolare, è composto anche dal guadagno/perdita in conto capitale che si ha se il titolo viene rimborsato o venduto ad un prezzo superiore/inferiore al prezzo di acquisto
- Di norma è possibile vendere l'obbligazione prima della sua scadenza ad un prezzo che è influenzato da molteplici variabili.



Le Obbligazioni – alcuni esempi di calcolo di rendimento

Caratteristiche obbligazione	Calcolo rendimento corretto	Metodo di calcolo approssimato e più semplice
Durata 5 anni; zero coupon; prezzo attuale= 90; prezzo di rimborso=100	$[(100/90)^{(1/5)}]-1 = 2,13\%$	$(100-90)/5 = 2\%$
Durata 5 anni; cedola annuale 3% ;prezzo attuale=100; prezzo di rimborso=100	$VA = \sum_{t=1}^T \frac{F_t}{(1 + tres)^t}$	Se il prezzo è 100, il tasso di rendimento dell'obbligazione è equivalente alla cedola, quindi in questo caso il 3%.
Durata 5 anni; cedola annuale 3%;prezzo attuale=90; prezzo di rimborso=100	$VA = \sum_{t=1}^T \frac{F_t}{(1 + tres)^t}$	$3 + (100-90)/5 = 5\%$

Le Obbligazioni – il prezzo prima della scadenza

Salvo l'insolvenza dell'emittente durante la vita dell'obbligazione, il prezzo di rimborso è stabilito all'emissione (esempio: 100). Tuttavia, **durante la vita dell'obbligazione, il suo prezzo può subire delle variazioni considerevoli.** Le due variabili che incidono maggiormente sono:

1. **Tassi di interesse:** Generalmente, per titoli a tasso fisso, più i tassi di interesse salgono, più il prezzo dell'obbligazione scende
2. **Rischio di credito dell'emittente:** se la percezione sulla solvibilità dell'emittente cala, il prezzo dell'obbligazione diminuisce

Esempio: oggi acquisto a 100 un'obbligazione della società «X» con scadenza a 10 anni e cedola del 3%. Se fra 1 anno la società «X» per finanziarsi a 9 anni dovrà pagare il 4%, il prezzo della mia obbligazione calerà di circa 9 punti percentuali, per portare il rendimento al 4%.

Le Obbligazioni – i principali rischi

Rischio di interesse, ossia la possibilità che il prezzo del titolo subisca movimenti a seguito di variazioni dei tassi di interesse



Rischio di credito, legato alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione si riveli inadempiente



Rischio di liquidità, ossia l'impossibilità di rientrare in possesso delle somme investite prima della scadenza, qualora non si riesca a vendere l'obbligazione



Rischio valutario, qualora l'obbligazione sia emessa in una valuta diversa da quella dell'investitore

I principali strumenti finanziari

Le Azioni – cosa sono e come funzionano

- Le **azioni** sono titoli rappresentativi di quote della proprietà di una società. **Anche acquistando solamente 1 azione, si diviene soci della società** (non creditori)
- L'azionista partecipa all'attività economica della società stessa sopportandone i rischi (limitati comunque al prezzo pagato per l'azione) in caso di perdite
- Le azioni possono essere quotate su mercati oppure non quotate



Le Azioni – un esempio di calcolo di rendimento

1/1/2018 acquistate
azioni X a 10 EUR

31/12/2018 vendo le
azioni X a 9,50 EUR



1/6/2018 la società X
paga un dividendo di 1
EUR per azione, che lascio
depositato sul conto
corrente infruttifero

$$\text{Rendimento} = [(9,50 + 1) / 10] - 1 = +5\%$$

Le Azioni – i principali rischi (solo a titolo di esempio)

Rischio di mercato, ossia la possibilità che il prezzo del titolo subisca movimenti a seguito dell'andamento generale del mercato azionario



Rischio specifico, ossia la possibilità che il prezzo del titolo subisca movimenti a seguito dell'andamento della società (esempio: utili negativi)



Rischio di liquidità, ossia l'impossibilità di rientrare in possesso delle somme investite prima della scadenza, qualora non si riesca a vendere l'azione



Rischio valutario, qualora l'azione sia emessa in una valuta diversa da quella dell'investitore

I principali strumenti finanziari


I Fondi Comuni di Investimento e SICAV (FONDI) – cosa sono e come funzionano

- Sono strumenti finanziari che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie di vario tipo (**esempio**: un fondo azionario Europeo investirà in tante azioni di società europee). **Sostanzialmente il fondo è una «scatola» che al proprio interno contiene tante attività finanziarie**
- Il **vantaggio principale di questi strumenti è la diversificazione** degli investimenti, oltre che alla gestione effettuata da professionisti




I Fondi Comuni di Investimento e SICAV (FONDI) – i principali rischi (solo a titolo di esempio)

Rischio di mercato, ossia la possibilità che il prezzo del fondo subisca movimenti a seguito dell'andamento generale del mercato di riferimento (esempio: se un fondo investe in azioni europee ed il mercato azionario europeo ha performance negative, difficilmente il fondo registrerà performance positive)



Rischio specifico, ossia la possibilità che il prezzo del fondo subisca movimenti a seguito dell'attività attuata dal gestore




Rischio valutario, qualora il fondo sia emesso in una valuta diversa da quella dell'investitore o investa in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella dell'investitore

I principali strumenti finanziari

Le Gestioni Patrimoniali – alcuni cenni

- Le gestioni patrimoniali non sono strumenti finanziari ma servizi di investimento
- Le gestioni patrimoniali permettono al risparmiatore di affidare, tramite un mandato, l'investimento del proprio patrimonio ad un gestore professionale. Il gestore, nell'esecuzione del mandato, ha piena discrezionalità ed autonomia e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione – nell'ambito della categoria di investimento prescelta dal cliente –
- Gli obiettivi principali delle Gestioni Patrimoniali sono i seguenti: **1)** valutazione del rapporto rendimento/rischio per ciascuno strumento finanziario inserito in portafoglio; **2)** gestione separata e personalizzata dei capitali; **3)** diversificazione di ogni singolo portafoglio





Il regime fiscale degli strumenti finanziari e come incide sui rendimenti

Persona fisica residente a RSM



Tipologie di redditi su strumenti finanziari

1. Redditi di capitale: Interessi (anche lo scarto di emissione sui titoli obbligazionari), rendite, dividendi
2. Redditi diversi: plusvalenze dalla cessione di strumenti finanziari (esempio: se acquisto un titolo a 100 e lo rivendo a 110, avrò un reddito diverso di $110-100=10$)

La compensazione Plusvalenze/Minusvalenze

- ❑ La legge prevede la possibilità di compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze realizzate durante l'anno solare ma quelle non utilizzate non potranno essere riportate nell'anno successivo. Non importa se la minusvalenza è stata realizzata prima o dopo la plusvalenza, si considera la differenza globale plusvalenze/minusvalenze dell'anno solare.

Punto di attenzione: per una corretta ottimizzazione del carico fiscale, è consigliabile verso la fine di ogni anno, fare il punto della situazione relativamente alle plusvalenze/minusvalenze realizzate durante il corso dell'anno e verificare la convenienza di effettuare operazioni ai fini fiscali.



La compensazione Plusvalenze/Minusvalenze: un esempio

Esempio: Un cliente ha in portafoglio due azioni, «X» ed «Y». L'importo investito su ciascuna azione è di EUR 50.000. Il cliente vorrebbe vendere l'azione X, il cui controvalore è attualmente di 60.000 EUR, mentre vorrebbe mantenere la posizione sull'azione Y, il cui controvalore attuale è invece di 40.000 EUR.

Se il cliente vendesse solamente l'azione X, subirebbe una tassazione di EUR 800 $(60.000-50.000)*8\%$. **Il patrimonio del cliente diverrebbe quindi: 59.200+ 40.000 = 99.200**

Il cliente, per evitare di dovere pagare la tassazione, potrebbe pensare di vendere anche l'azione Y (per poi magari riacquistarla). In tale scenario, la plusvalenza sull'azione X verrebbe «compensata» dalla minusvalenza sull'azione Y ed **Il patrimonio del cliente diverrebbe quindi: 60.000+ 40.000 = 100.000**



Piero Bacciocchi
Dottore Commercialista

A scuola con BSM





Disposizioni per favorire il
rientro di patrimoni e
l'emersione di alcuni beni
detenuti all'estero

**Fonte Legislativa : Decreto Delegato 01 febbraio 2018 n.15
Disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l'emersione
di alcuni beni detenuti all'estero**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'EMERSIONE ED IL RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE ALL'ESTERO.

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

(Finalità)

1. Al fine di consentire l'emersione di beni o redditi esteri non dichiarati dai contribuenti anche in considerazione della attivazione delle procedure di scambio di informazioni relative alle convenzioni internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito, sono introdotte le seguenti norme.

Art. 2

(Ambito soggettivo ed oggettivo)

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto delegato i contribuenti che abbiano omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione prescritta dall'articolo 86, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ovvero abbiano omesso di dichiarare redditi esteri, comunque conseguiti, in relazione ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento di cui all'articolo 115 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche. «(g) L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente nelle forme previste dal successivo articolo 122 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione»

(dichiarazione redditi 2015 avviso di accertamento entro il 31/12/2018). Pertanto il periodo d'imposta che è possibile applicare la procedura è il 2015 e 2016.) (la modifica apportata dalla Legge 7 agosto 2017 n.94 art.9 punto 3 nel quale stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata, si applica agli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2017).

2. L'ambito oggettivo di applicazione della norma è riferito ai beni, comunque riferibili al contribuente, per i quali la Legge n. 166/2013 e successive modifiche prevede, nel testo vigente per l'anno relativo alla dichiarazione omessa, l'obbligo dichiarativo.

(l'ambito oggettivo di applicazione è riferito ai beni e redditi del contribuente che non ha dichiarato)

Art. 13

(Modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

Art. 86

Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.

2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:

a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;

b) di azioni o quote di società;

c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.

Art. 86

Contenuto della dichiarazione

3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.

4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.”

QUADRO "M": INFORMAZIONI FINANZIARIE-PATRIMONIALI

DISPONIBILITÀ BENI MOBILI E IMMOBILI

Tipo bene	Titolo possesso	Paese	Corrispettivo / importo	Quota possesso	Dilaz.	Società	Descrizione
Autoveicolo	Compravendita						
Autoveicolo	Detenzione a titolo precario						
Fabbricati	Locazione						
Imbarcazioni e da diporto	Locazione finanziaria						
Quote di società	Noleggio						
Somme di denaro detenute all'estero	Nuda proprietà						
Strumenti finanziari detenuti all'estero	Ogni altro diritto reale di godimento						
Terreni	Proprietà Piena						
Terreni	Usufrutto						
TOTALE							

Art. 3

(Durata della procedura)

1. I contribuenti cui all'articolo 1 possono avvalersi della procedura di regolarizzazione o di rimpatrio, presentando l'istanza di cui all'articolo 10, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato fino al 31 maggio 2018, provvedendo a corrispondere entro lo stesso termine gli importi dovuti. In caso di mancato versamento nel predetto termine si applica l'articolo 130 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche. (riscossione a mezzo ruolo)
2. **Il completamento della procedura di regolarizzazione e di rimpatrio produce gli effetti di cui ai successivi articoli.**

Art. 4

(Determinazione del valore delle attività detenute all'estero)

1. Ai fini della regolarizzazione e del rimpatrio dei beni detenuti all'estero, il valore da indicare nell'istanza di cui all'articolo 10 è determinato come segue:

a) per i fabbricati, terreni, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, si assume il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti di acquisto;

b) per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo di acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio ad incremento del patrimonio sociale;

c) per le somme di denaro, si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari, si assume il valore medio dell'ultimo trimestre.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, in deroga a quanto previsto al comma 1, si assume il valore all'atto della cessione. Il valore dei beni deve essere indicato nell'istanza di cui all'articolo 10 ed eventuale documentazione a supporto deve essere conservata dai contribuenti ed esibita all'Ufficio Tributario in caso di controllo.

CAPO II
PROCEDURE E CONNESSO REGIME TRIBUTARIO

Art. 5

(Modalità per il rientro di patrimoni o beni detenuti all'estero)

1. La regolarizzazione dei beni detenuti all'estero si effettua tramite la procedura di rimpatrio o la procedura di regolarizzazione.
2. Comma soppresso.

Art. 6

(Procedura di rimpatrio)

1. La procedura di rimpatrio si perfeziona quando il contribuente presenta l'istanza di cui all'articolo 10, provvede al versamento degli importi dovuti ed al trasferimento delle attività detenute all'estero presso un istituto bancario sammarinese ovvero altro soggetto sammarinese all'uopo autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche. Il trasferimento di denaro dovrà ritenersi perfezionato al momento dell'accredito della somma su un conto corrente acceso presso un istituto bancario sammarinese. Il trasferimento di strumenti finanziari detenuti all'estero dovrà ritenersi perfezionato al momento della registrazione del trasferimento sui conti del soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche.

2. Le attività finanziarie oggetto della procedura di rimpatrio devono essere trasferite presso un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il trasferimento delle attività finanziarie è attestato dal contribuente con apposita dichiarazione. (dichiarazione di avvenuto trasferimento se il trasferimento è già stato effettuato alla data di presentazione dell'istanza o dichiarazione nella quale il contribuente si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla procedura).

3. Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di centottanta giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione ad ottemperare agli obblighi previsti.

4. Il mancato rientro nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione aumentate del triplo.

Art. 7

(Importi dovuti per il rimpatrio)

1. L'adesione alla procedura di rimpatrio comporta il pagamento delle seguenti somme:

- a) **10 %** dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo di imposta;
- b) **2 %** del valore dei beni non dichiarati.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

Art. 8

(Procedura di regolarizzazione)

1. La procedura di regolarizzazione si perfeziona quando il contribuente presenta l'istanza di cui all'articolo 10, con distinta indicazione dei singoli beni posseduti fuori dalla Repubblica di San Marino e il contestuale versamento delle somme dovute.

Art. 9

(Importi dovuti per la regolarizzazione)

1. L'adesione alla procedura di regolarizzazione comporta il pagamento delle seguenti somme:

- a) 20 % dell'importo dei redditi non dichiarati, per ogni periodo di imposta;
- b) 5 % del valore dei beni non dichiarati ovvero 2% qualora beni immobili.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

CAPO III ADEMPIMENTI E PROCEDURE

Art. 10 (Adempimenti)

1. Per avvalersi di quanto previsto dal presente decreto delegato, i contribuenti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributario **una specifica istanza**, nella quale **devono essere indicati i beni detenuti all'estero per i quali non è stato assolto l'obbligo dichiarativo, il relativo valore** determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, **l'attestazione di cui all'articolo 6, (dichiarazione dell'avvenuto trasferimento delle attività finanziarie o dichiarazione ad ottemperare agli obblighi previsti) nonché gli altri dati previsti dal quadro M del modello di dichiarazione dei redditi.**
2. **Nel caso in cui il contribuente si avvalga della procedura di rimpatrio, l'istanza deve contenere l'attestazione che i beni sono stati trasferiti presso un intermediario finanziario residente nella Repubblica di San Marino ovvero l'impegno a trasferire il denaro e gli strumenti finanziari detenuti all'estero entro il termine di cui all'articolo 6.(60 o 180 giorni)**
3. Le disposizioni attuative e la modulistica necessaria alla attuazione del presente decreto delegato sono emanate con circolare dell'Ufficio Tributario.

QUADRO "M": INFORMAZIONI FINANZIARIE-PATRIMONIALI

DISPONIBILITÀ BENI MOBILI E IMMOBILI

Tipo bene	Titolo possesso	Paese	Corrispettivo / importo	Quota possesso	Dilaz.	Società	Descrizione
Autoveicolo	Compravendita						
Autoveicolo	Detenzione a titolo precario						
Fabbricati	Locazione						
Imbarcazioni e da diporto	Locazione finanziaria						
Quote di società	Noleggio						
Somme di denaro detenute all'estero	Nuda proprietà						
Strumenti finanziari detenuti all'estero	Ogni altro diritto reale di godimento						
Terreni	Proprietà Piena						
Terreni	Usufrutto						
TOTALE							

CAPO IV
EFFETTI DELLE PROCEDURE DI RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE

Art. 11

(Effetti delle procedure)

1. I contribuenti che si avvalgono delle procedure di regolarizzazione o rimpatrio, in relazione ai redditi (e beni) oggetto della procedura:

a) non sono soggetti ad accertamenti tributari in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato. (Ovviamente per i redditi o beni oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. E non per la dichiarazione presentata nei termini previsti per legge.) Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui, alla data di presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 10, le violazioni aventi ad oggetto la dichiarazione dei beni detenuti all'estero siano già state constatate;

b) non sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative e tributarie relativamente alla disponibilità di beni detenuti all'estero non dichiarati. Si applica il secondo periodo della precedente lettera a);

c) non possono essere perseguiti, imputati o puniti per i misfatti di cui agli articoli 389 del Codice Penale e per altri reati che abbiano quale presupposto una condotta di evasione fiscale di cui all'articolo 389 del Codice Penale. (l'art. 389 del Codice Penale (Evasione fiscale) per chi applica la procedura di regolarizzazione o rimpatrio, viene totalmente neutralizzato)

CAPO IV
EFFETTI DELLE PROCEDURE DI RIMPATRIO E
REGOLARIZZAZIONE

Art. 11

(Effetti delle procedure)

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, le persone fisiche che si avvalgono del presente decreto delegato sono tenute a dichiarare in via ordinaria i redditi derivanti dai beni detenuti all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, conseguiti dall'inizio del periodo d'imposta medesimo.

TITOLO XII
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 146 (1) della Legge 16 dicembre 2013. 166
Evasione fiscale

L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Art. 389

(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la.....(segue)

(segue).....prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi. In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".

Art. 12

(Presidi antiriciclaggio)

1. L'accesso alle procedure di rimpatrio e regolarizzazione non esclude l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

2. I presidi di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e alle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria si applicano anche con riferimento al presente decreto delegato. (I presidi antiriciclaggio non vengono neutralizzati con l'attivazione della procedura. I professionisti chiamati ad assistere i propri clienti nell'applicare la procedura di regolarizzazione dovranno effettuare l'adeguata verifica come previsto dalla normativa vigente con tutte le implicazioni che ne derivano compresa la possibile segnalazione alla Agenzia di Informazione Finanziaria AIF nel caso si ravveda operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo così come indicato dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.)

3. Ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle norme di cui al presente decreto delegato non vale in alcun modo a qualificare di per sé come leciti i beni o i fondi, illegalmente o irregolarmente detenuti o stabiliti, sia a San Marino che all'estero.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento 24 ottobre 2014 n.7. (definizione di «programmi volontari di conformità fiscale» «si intende qualsiasi programma, attuato da San Marino o dal altro Paese, con la finalità di facilitare la legalizzazione della situazione di un contribuente nei confronti di fondi o di altre utilità precedentemente non dichiarate o non correttamente segnalate alle autorità fiscali. – rientra nella disciplina di cui sopra il transitorio fiscale 2011-2012-2013 e la presente procedura di regolarizzazione.)

CAPO V
NORME FINALI

Art. 13

(Modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche)

1. L'articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 86

(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato, ferme restando le procedure di controllo ed accertamento previste, contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:
 - a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
 - b) di azioni o quote di società;
 - c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese."


2. Il comma 1, lettera m), dell'articolo 139 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:

"m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati, di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione del 20%."





A scuola con BSM



PROSSIMA SERATA 11 aprile 2018

La casa: comprare o affittare? Mutuo o Leasing finanziario?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!